

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6458 del 11/11/2025
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RINNOVO CON CAMBIO TITOLARITÀ DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI ALTA VAL TIDONE (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE TIDONCELLO - USO: ACCESSO A FONDI INTERCLUSI - NUOVI RICHIEDENTI: BUZZO ALESSANDRO, FRACCHIONI NADIA, TREMOLATI CRISTINA, DI SEGNI MARCO - PRATICA: 39431/2024 - PROCEDIMENTO: PC16T0041
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6723 del 11/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno undici NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RINNOVO CON CAMBIO TITOLARITÀ
DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE
DI ALTA VAL TIDONE (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE TIDONCELLO
- USO: ACCESSO A FONDI INTERCLUSI - NUOVI RICHIEDENTI: BUZZO
ALESSANDRO, FRACCHIONI NADIA, TREMOLATI CRISTINA, DI SEGNI
MARCO - PRATICA: 39431/2024 - PROCEDIMENTO: PC16T0041.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n.241 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 14/04/2004, n.7, Capo II “Disposizione in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la Legge Regionale n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011 - n. 1622 del 2015 - n. 1694 del 2017 - n.1740 del 2018 - n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3 e ss.mm.ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su

città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);

- la Deliberazione Giunta Regionale n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO che:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATO l’atto n. 5250 del 11/10/2018 , con il quale è stata rinnovata fino al 31/12/2024 ai Signori:

- Buzzo Alessandro (C.F.: BZZLSN69E20F205N),
- Fracchioni Nadia (C.F.: FRCNDA69P65B025O),
- Di Segni Marco (C.F.: DSGMRC72D09F205C),
- Tremolati Cristina (C.F.: TRMCST75P67F205X),
- Ghigini Maddalena (C.F.: GHGMDL46S64G399W),

la concessione per l’occupazione di terreno demaniale di circa 300,00 m² complessivi, ubicato in Comune di Alta Val Tidone (PC), Località Molino del Tombino in un tratto identificato catastalmente al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 9, fronte dei mappali 444, 445, 214, 215, 217, per uso accesso a fondi interclusi;

VISTA l’istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 215164 in data 27/11/2024, con la quale i summenzionati Signori Buzzo Alessandro (C.F.: BZZLSN69E20F205N), Fracchioni Nadia (C.F.:

FRCNDA69P65B025O), Tremolati Cristina (C.F.: TRMCST75P67F205X), Di Segni Marco (C.F.: DSGMRC72D09F205C), hanno provveduto, a richiedere il rinnovo nei termini della succitata concessione e contestualmente la sopracitata Signora Ghigini Maddalena (C.F.: GHGMDL46S64G399W), ha comunicato di non essere più interessata al rinnovo della concessione di cui all'atto n. 5250/2018;

CONSIDERATO che nell'ambito dell'istruttoria tecnica, effettuata anche utilizzando la strumentazione cartografica di questa Agenzia si è accertato che l'area oggetto della sopra descritta concessione è più correttamente identificabile catastalmente al fronte dei mappali 444, 445, 214, 215 217 e parte del mappale 189, foglio 9, sezione D, N.C.T. del Comune di Alta Val Tidone;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione, avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 02/01/2025 sul BURERT (parte seconda) n. 1 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 21043 in data 03/02/2025);

ACCERTATO che i richiedenti:

- hanno corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2025 (compreso);
- hanno versato la somma pari a € 275,00 a titolo di deposito cauzionale (€ 150,00 in data 05/02/2011 ed € 125,00 in data 18/06/2018 in occasione di precedenti concessioni di cui la presente si pone come rinnovo);

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento

dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art 6 bis L. 241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo con cambio titolarità della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., ai Signori Buzzo Alessandro (C.F.: BZZLSN69E20F205N), Fracchioni Nadia (C.F.: FRCNDA69P65B025O), Tremolati Cristina (C.F.: TRMCST75P67F205X), Di Segni Marco (C.F.: DSGMRC72D09F205C), il rinnovo con cambio titolarità della concessione (Procedimento PC16T0041), per l'occupazione, per uso area di accesso a fondi interclusi, di porzione di area demaniale di circa 300 m² di superficie, ubicata in Comune di Alta Val Tidone (PC), in Località Molino del Tombino, sponda destra del Torrente Tidoncello, censita al N.C.T. del succitato Comune alla sezione D, foglio 9 fronte mappali 444, 445, 214, 215 217 e parte del mappale 189, secondo la planimetria acclusa al Disciplinare allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Procedimento PC16T0041);
- b) di stabilire che** la concessione è valida per anni **6 (sei)** partire dalla data di adozione del presente atto di concessione;
- c) di approvare il Disciplinare di concessione** allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 07/11/2025;
- d) di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare

di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per i canoni sino all'anno 2025 compreso è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, pari a **€ 275,00** è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dai concessionari ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento ai concessionari e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto

riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a Fracchioni Nadia (C.F.: FRCNDA69P65B025O), Buzzo Alessandro (C.F.: BZZLSN69E20F205N), Tremolati Cristina (C.F.: TRMCST75P67F205X) e Di Segni Marco (C.F.: DSGMRC72D09F205C), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC16T0041.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 300 m² di superficie, per uso area di accesso a fondi interclusi, ubicata in Comune di Alta Val Tidone (PC), in Località Molino del Tombino, sponda destra del Torrente Tidoncello, censita al N.C.T. del succitato Comune alla sezione D, foglio 9 fronte mappali 444, 445, 214, 215 217 e 189/p, come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **6 (sei)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora i Concessionari non siano più interessati o non intendano richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione sono tenuti a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,

- il mancato pagamento di 2 (due) annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di delibera di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto, calcolato per l'anno 2025 ammonta a **€ 180,30**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015; il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;
3. L'importo del deposito cauzionale, pari a **€ 275,00**, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, risulta, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, già assolto nell'ambito dell'istruttoria delle precedenti concessioni, di cui la presente si pone come rinnovo.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale dei Concessionari, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico dei Concessionari medesimi.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico dei Concessionari.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora i Concessionari, o anche uno dei Concessionari, intendessero recedere dalla titolarità a

favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dai Concessionari e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. I Concessionari sono custodi dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dai Concessionari e/o loro aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico dei Concessionari tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico dei Concessionari il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dai Concessionari per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo ai Concessionari di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico

nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

7. Qualora uno dei Concessionari venga meno agli obblighi inerenti la concessione, gli altri titolari la concessione stessa sono obbligati ad ottemperarvi, restando autorizzati ad esercitare i benefici della concessione medesima, con tutti i conseguenti oneri e obblighi.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla “Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza” assunto al prot. ARPAE n. 21043 del 03/02/2025 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Planimetria



I sottoscritti Fracchioni Nadia (C.F.: FRCNDA69P65B025O), Buzzo Alessandro (C.F.: BZZLSN69E20F205N), Tremolati Cristina (C.F.: TRMCST75P67F205X) e Di Segni Marco (C.F.: DSGMRC72D09F205C), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiarano di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 07/11/2025, firmato per accettazione dai concessionari.

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA-ROMAGNA
UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE – PIACENZA
IL DIRIGENTE DELL'AREA
CRISTIAN FERRARINI

Alla c.a.

ARPAE – Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna.
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
PEC: aoopc@cert.arpa.emr.it

E p.c.

Fracchioni Nadia

e-mail: fracchioninadia@gmail.com

Buzzo Alessandro

e-mail: a.buzzo1969@gmail.com

Tremolati Cristina

e-mail: cristina.tremolati@yahoo.it

Di Segni Marco

e-mail: marco.disegni@libero.it

Risposta al protocollo n. 90729 del 19/12/2024

Oggetto: L.R. n. 7/04 – Procedimento PC16T0041

Istanza di rinnovo concessione per occupazione area demaniale del Torrente Tidone in Comune di Alta Val Tidone (PC), per uso area di accesso a fondi interclusi.

Richiedente: Fracchioni Nadia, Buzzo Alessandro, Tremolati Cristina e Di Segni Marco.
Nulla osta idraulico ex art. 93 T.U. R.D. 523/1904.

Premesso che:

- la L.R. 13/2015 di “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” ha stabilito, all’art. 16, che le funzioni di concessione relative all’utilizzo del demanio idrico debbano essere poste in capo ad ARPAE mentre, all’art. 19 comma 5, affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza, ai sensi del T.U. R.D. 523/1904, sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni ovvero il ruolo di Autorità idraulica competente sul territorio di propria competenza;
- l’ufficio ARPAE - SAC di Piacenza ha richiesto, con nota acquisita a protocollo ARSTPC-PC n. 90729 in data 19/12/2024, il rilascio di parere idraulico di competenza allo scrivente Ufficio Territoriale per l’istanza concessoria semplificata avanzata dai Sig.ri Fracchioni Nadia, Buzzo Alessandro, Tremolati Cristina e Di Segno Marco (nel seguito, *Richiedenti*) in merito



all'occupazione di area del demanio regionale fluviale di mq.300,00 ubicato in sponda sinistra del Torrente Tidoncello, in località Molino del Tombino del comune di Alta Val Tidone (PC) ed identificato a fronte dei mappali 444, 445, 214, 215, 217 e 189/p, foglio 9, sezione D NCT del Comune di Alta Val Tidone (PC), da adibire ad uso accesso a fondi interclusi.

Vista la documentazione pervenuta alla scrivente UT – protocollo n° 90729 del 19/12/2024 – consistente in:

- Richiesta Nulla Osta Idraulico;
- Documentazione fotografica;
- Planimetria;
- Determina Dirigenziale n.DET-AMB-2018-5250 del 11/10/2018 della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza.

Riscontrato che l'area oggetto di richiesta ricade in:

- Zona A1 -alveo attivo- secondo il P.T.C.P. vigente;
- Zone contraddistinte da scenario di pericolosità P3 - alluvioni frequenti secondo P.G.R.A. vigente.

Considerato il sopralluogo espletato da funzionario Ing. Daniele Perazzi in data 22 gennaio 2025, dal quale non sono emersi vincoli ostativi al rilascio della concessione demaniale alla luce della destinazione d'uso dichiarata nella richiesta,

Tutto ciò premesso, visto e riscontrato, questo Ufficio Territoriale, in qualità di Autorità idraulica ed in forza dell'ex art. 93 del T.U. R.D. 523/1904, rilascia

NULLA OSTA IDRAULICO

limitatamente all'ambito di competenza ed ai soli fini idraulici, per l'istanza di rinnovo concessione avanzata dai Sig.ri Fracchioni Nadia, Buzzo Alessandro, Tremolati Cristina e Di Segni Marco, in merito all'occupazione di area del demanio regionale fluviale del Torrente Tidoncello per uso accesso a fondi interclusi su porzione di terreno ubicata in località Molino dei Tombini, a fronte dei mappali 444, 445, 214, 215, 217 e 189/p del foglio 9, sezione D dell'N.C.T. del Comune di Alta Val Tidone (Pc), in ottemperanza alle prescrizioni di seguito riportate:

- i *Richiedenti* sono tenuti alla manutenzione ordinaria e al contenimento della vegetazione nei pressi di esso; il materiale derivante dagli eventuali risezionamenti dovrà essere ricollocato in sponda ed il legname di risulta opportunamente asportato e smaltito;
- la manutenzione straordinaria oltre che ordinaria delle opere che verranno poste a difesa della strada di accesso ai fondi interclusi, ai sensi dell'art. 12 del T.U. R.D. 523/1904, competeranno ai *Richiedenti*;
- è fatto assoluto divieto di asportare materiale alluvionale fuori dall'alveo demaniale;
- la responsabilità circa l'eventuale utilizzo di piste/guadi è in capo ai *Richiedenti*, i quali ne sono costituiti custodi, ovvero è tenuto al loro controllo e gestione, impedendone fra l'altro l'accesso/superamento in assenza di idonei mezzi e/o segnaletica;
- qualora i *Richiedenti* intendano porre in atto azioni diverse da quelle per le quali si rilascia la presente autorizzazione idraulica, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello scrivente Ufficio Territoriale;

- è fatto obbligo ai *Richiedenti* di rimuovere a fine utilizzo ogni opera provvisoria e/o finalizzata al prelievo idrico stesso o di qualunque altro potenziale impedimento al corretto regime idraulico ed al buon deflusso delle acque del Torrente Tidoncello; i *Richiedenti* sono consapevoli che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà ai *Richiedenti* adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza della strada in sedime demaniale. In particolare, i *Richiedenti* sono obbligati a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>) al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività. È a totale responsabilità, carico e spese dei *Richiedenti* ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria ed altri in relazione dell'attività oggetto di autorizzazione idraulica.

I *Richiedenti* formalmente si obbligano, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta idraulico.

Distinti saluti,

Il Responsabile del Servizio

Arch. Cristian Ferrarini
(documento firmato digitalmente)

EP/DP

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.